

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 4

Anno 43

19 aprile 2012

N. 67

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2012, N.2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2000, N. 3 (RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 8

dell'accordo allegato alla legge regionale n. 3 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 8 dell'accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), allegato alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministero della Salute, due nominati dalla Regione Lombardia e due dalla Regio-

ne Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 dell'accordo allegato alla legge regionale n. 3 del 2000, le parole “nomine dei Consigli regionali” sono sostituite dalle seguenti: “nomine regionali”.

3. Le modifiche previste dai commi 1 e 2 assumono efficacia secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2000.

Art. 2

*Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 3 del 2000*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2000 le parole “dal Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 aprile 2012

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 111 del 6 febbraio 2012; oggetto assembleare n. 2293 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 116 dell'8 febbraio 2012;

- assegnato alla IV Commissione assembleare permanente “Politiche per la Salute e Politiche sociali” in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2012 del 10 aprile 2012, con relazione scritta del Consigliere Marco Carini, nominato dalla Commissione in data 3 aprile 2012;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 17 aprile 2012, atto n. 37/2012.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Note all'art. 1

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 8 dell'accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, allegato alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3, che concerne **Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna**, era il seguente:

«Art. 8 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri dei quali uno designato dal Ministro della Sanità, tre nominati dalla Regione Lombardia e tre dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità.».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'articolo 8 dell'accordo, tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, allegato alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3, che concerne **Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 8 - Il Consiglio di amministrazione

(*omissis*)

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lombardia, a seguito della designazione del Ministro della sanità e delle nomine dei Consigli regionali.».

Comma 3

3) il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3, che concerne **Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 3 -Efficacia dell'accordo

1. Le disposizioni dell'accordo allegato alla presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di approvazione dello stesso.».

Nota all'art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3, che concerne **Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 2 - Nomina dei rappresentanti regionali

1. La nomina dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico è effettuata dal Consiglio regionale con le modalità previste dalla L.R. 27 maggio 1994, n. 24.».